



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

IL VICE MINISTRO

10201

19 APR 2012

*Illustre Presidente,*

il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha trasmesso la relazione sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009, ai fini della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze deve trasmettere al Parlamento ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La relazione allegata alla presente lettera si articola in tre parti:

- la parte introduttiva, incentrata sull'attività in generale del Consiglio di Presidenza e sull'illustrazione di una serie di proposte concernenti riforme ordinamentali e processuali;
- il primo capitolo, descrittivo dell'attività delle Commissioni che compongono il Consiglio di Presidenza;
- il secondo capitolo, comprensivo delle tabelle riepilogative del numero dei ricorsi pendenti in primo e secondo grado, contenente i dati rappresentativi dell'attività delle Commissioni tributarie, nonché le percentuali di soccombenza dell'Amministrazione nei due gradi del giudizio di merito.

Nel corso dell'anno 2011 i temi sottoposti all'attenzione dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono risultati oggetto di specifici interventi normativi.

I più importanti, come noto, riguardano il reclutamento di 960 giudici tributari, in corso di svolgimento, attraverso la nuova procedura concorsuale riservata alle categorie magistratuali, che consentirà di adeguare, dal 2012, l'organico dei giudici alle esigenze delle Commissioni tributarie, favorendo in tal modo anche un ringiovanimento dell'età media.

---

**Ill.mo Presidente  
On. Gianfranco Fini  
Camera dei Deputati**

**ROMA**

L'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2012), ha previsto, comunque, che tutti i candidati risultati idonei all'esito del citato concorso bandito saranno nominati componenti delle Commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di Commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi.

Anche tale questione, inerente il previgente obbligo di residenza del giudice tributario, risulta essere stata risolta normativamente dall'articolo 4, comma 40, della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012), che ha abrogato la citata lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, statuendo che, ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di Commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la Commissione tributaria in cui presta servizio.

Sono state poi introdotte disposizioni volte a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari; ciò al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante.

A titolo di esempio non potranno più essere giudici tributari coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili o redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo o anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.

In ordine alla importante questione del corrispettivo si precisa che la manovra estiva è intervenuta sulla problematica dell'incremento dei compensi ai giudici, destinando una parte delle maggiori entrate assicurate dalla introduzione del contributo unificato alla maggior remunerazione dei compensi. L'incremento riguarda la quota variabile dei compensi ai giudici, a condizione, però, che essi raggiungano un livello minimo di produttività.

Per quanto riguarda nello specifico le riforme di carattere processuale intervenute, si ricorda che il decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha introdotto disposizioni che riguardano rimedi amministrativi attinenti alla fase precontenziosa, introducendo nell'articolo 17-bis del D.lgs. n. 546/92 l'istituto del reclamo e mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative, però, ai soli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e notificati dal 1° aprile 2012.

Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento concernente il reclamo e la mediazione, l'articolo 39, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, ha stabilito che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 innanzi alle Commissioni tributarie, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma, determinata secondo le modalità previste dalla legge.

Detta modalità di definizione, peraltro applicabile, come detto prima, alle sole liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle entrate, consentirà di ridurre drasticamente il numero dei ricorsi pendenti, depurandoli di quelli relativi a somme di non rilevante entità, tenuto conto che il limite quantitativo è costituito dai 20.000 euro, al fine di consentire ai giudici tributari di dedicare la loro attenzione alle controversie tributarie di più rilevante ammontare, per una loro sollecita definizione.

Con il comunicato stampa del 26 dicembre 2011, l'Agenzia delle entrate ha precisato che sono circa 120.000 i contribuenti che hanno scelto di chiudere il contenzioso sulla base delle disposizioni in argomento. Alla data del 12 dicembre 2011, risultano effettuati 93.436 versamenti per le definizioni delle liti minori a cui vanno aggiunti una serie di contenziosi chiusi senza versamenti poiché l'importo versato precedentemente era pari o superiore a quanto dovuto per la definizione stessa. Il dato definitivo potrà essere confermato successivamente, considerato che la data ultima per l'invio delle domande telematiche è scaduta solo da pochi giorni (2 aprile 2012).

*Il Vice Ministro*



Prof. Vittorio Grilli

PAGINA BIANCA

## **CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

### ***COMPOSIZIONE del Consiglio***

***Presidente – Daniela GOBBI***

***Vice Presidente – Marco BALDASSARRI***

***Vice Presidente – Antonio GRAVINA***

***Consigliere – Domenico CHINDEMI***

***Consigliere – Adolfo CUCINELLA***

***Consigliere – Agostino DEL SIGNORE***

***Consigliere – Mario FERRARA***

***Consigliere – Giorgio FIORENZA***

***Consigliere – Giovanni GARGANESE***

***Consigliere – Angelo Antonio GENISE***

***Consigliere – Carlo GRILLO***

***Consigliere – Andrea MORSILLO***

***Consigliere – Antonio ORLANDO***

***Consigliere – Gaetano SANTAMARIA AMATO***

***Consigliere – Giuseppe SANTORO***



**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
(1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009)**

**INDICE**

***Parte Prima: L'ATTIVITA' CONSILIARE***  
**Considerazioni generali**

***Capitolo primo***

**1. L'attività delle Commissioni**

- a) **Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisione piante organiche - Flussi**
- b) **Seconda Commissione: Studi e Documentazione**
- c) **Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale**
- d) **Quarta Commissione: Concorsi**
- e) **Quinta Commissione: Incompatibilità**
- f) **Sesta Commissione: Procedimenti disciplinari e di decadenza**
- g) **Settima Commissione: Contenzioso**
- h) **Ottava Commissione: Compensi dei giudici tributari**
- i) **Nona Commissione: Amministrazione e Contabilità – Bilancio – Ufficio Economato**
- j) **Decima Commissione: Archivio**
- k) **Undicesima Commissione: Rapporti con il Parlamento**
- l) **Dodicesima Commissione: Rapporti con la Stampa**
- m) **Tredicesima Commissione: Informatizzazione del processo tributario**

## ***Capitolo secondo***

**La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della  
Giustizia Tributaria**

### ***Parte Seconda: LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA***

- a) L'attività giurisdizionale delle Commissioni**
- b) Criticità concernenti le strutture materiali delle Commissioni  
Tributarie**



## PARTE PRIMA

### L'ATTIVITA' CONSILIARE

#### Considerazioni generali

La presente relazione viene predisposta in un momento molto delicato ed importante per la magistratura e la giurisdizione tributaria; è di qualche mese, infatti, l'istituzione, presso il MEF, da parte del Governo di cinque tavoli tecnici - con la presenza di delegati di questo CPGT - nei quali si dovranno affrontare tutte le più importanti questioni riguardanti la giustizia tributaria. Nell'attesa dell'avvio del lavoro dei tavoli, questa relazione si limiterà ad una rappresentazione dello stato attuale, a ribadire le riforme e gli interventi più urgenti e a offrire spunti per ulteriori modifiche.

Prima, però, di affrontare tali temi questo Consiglio desidera sottolineare il notevole sforzo da esso compiuto non solo nella direzione di una maggiore conoscenza e consapevolezza da parte degli utenti del servizio di giustizia tributaria dell'ordinamento e dei meccanismi di essa, ma anche di quella di un miglioramento della preparazione e della professionalità dei magistrati tributari e di una maggiore attenzione ai fatti di incompatibilità e di rilevanza disciplinare.

Al riguardo ci si limita a citare solo le iniziative più importanti, e cioè l'istituzione della Giornata Celebrativa dell'Anno Giudiziario Tributario, tenutasi, per la prima volta, nel corrente anno presso la prestigiosa Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, la partecipazione alla prima e seconda edizione del Salone della Giustizia di Rimini, l'organizzazione di numerosi corsi gratuiti di formazione e aggiornamento professionale decentrati, l'approvazione di una nuova e più articolata dichiarazione annuale di "compatibilità" dei giudici tributari, l'istituzione di un Ufficio Ispettivo, l'approvazione di un sistema di assegnazione tramite sorteggio dei fascicoli alle sezioni delle CC.TT.. Il tutto, nonostante una forte riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie, che hanno, indubbiamente, ridotto le capacità operative di questo Organo di Autogoverno, con serio pregiudizio anche della sua futura funzionalità.

Nel 2009 le Commissioni Tributarie Provinciali hanno deciso 243.608 ricorsi, mentre quelli decisi dalle Commissioni Tributarie Regionali sono stati 45.048.

Anche in tale anno, dunque, la "produttività" delle Commissioni Tributarie è stata molto alta (senza parlare della qualità dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che solo una percentuale minima delle sentenze di primo grado vengono appellate). Viene, dunque, confermato anche per l'anno in esame il forte impegno della magistratura tributaria nell'esercizio della delicata funzione giurisdizionale nella materia dei tributi; impegno che ha evitato l'accumulo di ulteriore arretrato anche in presenza di una ulteriore riduzione del numero dei Giudici Tributarî. Al riguardo, si evidenzia che questo CPGT ha da poco approvato i criteri per i concorsi interni e che a breve saranno banditi i relativi concorsi, ai quali seguiranno i concorsi per nuovi giudici tributari; ciò dovrebbe consentire di porre

rimedio, nell'arco di qualche anno, all'eccessiva diminuzione dell'organico di molte Commissioni Tributarie. Ma prima di ciò occorrerebbe rivedere le nuove piante organiche derivanti dal decreto MEF 11 aprile 2008, cd "decreto flussi": tale atto, come detto anche nella precedente relazione annuale, emanato a seguito di un monitoraggio sul flusso dei ricorsi relativo al periodo 2005/2007, necessita di un'ulteriore verifica ai fini dell'accertamento dell'effettiva domanda di giustizia tributaria delle varie aree geografiche, essendo stato tale monitoraggio effettuato in un periodo che risentiva ancora degli effetti del condono di cui alla legge 289/2002: il tavolo tecnico sul tema, di recente istituito presso il MEF, dovrebbe, speriamo in tempi brevi, portare a tale rideterminazione, onde, anche, consentire a questo CPGT di mettere a concorso i posti effettivamente necessari all'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale.

Tutte tali azioni, e cioè aumento e/o ottimale distribuzione dell'organico dei Magistrati Tributarî, non potranno, però, produrre i loro positivi effetti se ad esse non si affiancherà un potenziamento e un diverso inquadramento del personale delle Segreterie; sarebbe, infatti, opportuno che questo trovasse collocazione in un ruolo autonomo, onde consentire di portare a compimento il processo di indipendenza degli organi di giustizia tributaria; processo che non può non riguardare, oltre che i giudici, anche il personale ausiliario. A tutto ciò si aggiunga che, molto spesso, la mancanza di locali sufficienti e idonei (sia in relazione alle norme di sicurezza, sia con riferimento alla dignità della funzione), impedisce l'incremento del lavoro delle Commissioni Tributarie e mortifica l'immagine esterna della giurisdizione.

Si evidenzia, infine, la necessità, rappresentata anche da molti Presidenti di Commissioni Tributarie, provinciali e regionali, che i locali sedi di Commissione vengano adeguatamente presidiati, specialmente nei giorni di udienza, da idoneo personale appartenente alle Forze dell'ordine, onde garantire, soprattutto nelle regioni dove maggiori sono le manifestazioni delinquenziali, un'adeguata tutela della sicurezza personale e dell'incolumità dei giudici e del personale delle segreterie.

## RIFORME ORDINAMENTALI

Sul punto questo Consiglio, atteso che nel corso dell'anno in esame non vi sono stati, se si eccettuano quelli riguardanti la Commissione Tributaria Centrale, provvedimenti legislativi riguardanti l'oggetto del presente capo, non può non ribadire, ancora una volta, sempre nel rispetto delle prerogative del Parlamento e delle funzioni del Ministero dell'Economia, quelle che sono, a suo avviso, le riforme più urgenti.

A) **Denominazione.** L'attuale denominazione di Commissioni degli organi di giustizia tributaria, oltre a dare ai cittadini una percezione errata della funzione da esse esercitata, non risulta corrispondente all'attività effettivamente svolta: attività pienamente giurisdizionale, per come, ormai, unanimemente riconosciuto, e non amministrativa; se, dunque, la denominazione, di

Commissioni Tributarie poteva avere un senso in un'epoca in cui controversa era la natura di tali organi, oggi, che la loro attività concordemente è ritenuta avere natura giurisdizionale, tale denominazione non ha più ragione d'essere, anzi è fonte di confusione, malintesi e critiche. Di qui la necessità di una denominazione (Tribunali Tributari, Corti d'Appello Tributarie o Tribunali Tributari d'Appello) che rappresenti, anche e soprattutto agli occhi dei cittadini, la vera natura di tali organismi.

- B) **Accesso alla magistratura tributaria e carriera interna.** Anche su tale punto si ribadisce la necessità di intervenire. Se, infatti, l'accesso alla magistratura tributaria direttamente con la qualifica di Vice presidente di sezione, di Presidente di sezione o di Presidente di Commissione, era, un tempo, giustificata dalla maggiore preparazione tecnica delle categorie alle quali appartenevano i soggetti che potevano rivestire tali qualifiche, oggi che i giudici tributari, tutti i giudici tributari, hanno dimostrato, attraverso la qualità delle sentenze e l'impegno profuso nel costante aggiornamento, un grado di professionalizzazione pari a quello delle altre magistrature, tale differenziazione risulta del tutto ingiustificata. Se a ciò si aggiunge il fatto che, attesa la peculiarità e l'alta specializzazione della materia tributaria, in linea generale, nessun appartenente alle categorie alle quali è consentito l'accesso alla magistratura tributaria può ritenersi fornito di una preparazione superiore a quella delle altre, si evidenzia ancor di più la necessità che l'ingresso nella magistratura tributaria avvenga per tutti dal gradino iniziale di giudice provinciale per poi concorrere, dopo il decorso di un adeguato periodo di tempo e l'accertamento dei requisiti di capacità, alle qualifiche semidirettive e direttive. Onde, poi, impedire il radicamento delle persone nella funzione, tali cariche dovrebbero essere temporanee, accessibili a tutti i giudici che ne posseggano i requisiti, senza distinzione di provenienza o di categoria di appartenenza. Sarebbe, infine, opportuno, prevedere un limite massimo di età per l'accesso alla magistratura tributaria, onde consentire non solo l'inserimento di forze relativamente giovani, ma anche lo svolgersi di un'adeguata "carriera interna".
- C) **Requisito della residenza.** Anche su tale punto si impone con sempre maggior urgenza un ripensamento della norma che prevede per l'accesso e la permanenza nella magistratura tributaria il requisito della residenza nella regione di esercizio della funzione da parte del giudice tributario. L'attuale struttura dell'istituto, previsto come requisito per la nomina a giudice tributario - art. 7, primo comma, lett. f), D. Lgs. n. 545/92 - e come causa di decadenza - art. 12, comma 1, lett. a) - risulta da un lato irrazionale nella sua eccessiva rigidità, dall'altro inidoneo al raggiungimento delle sue finalità (l'efficiente svolgimento della funzione da parte del giudice tributario). Questo Consiglio, con Risoluzione n.3/2008, ha, in verità, fissato una interpretazione di tali norme più aderente ai precetti costituzionali. Sarebbe, però, auspicabile, al riguardo, un intervento legislativo che, similmente a quanto previsto per la magistratura ordinaria, trasformasse tale requisito generale dei componenti



delle Commissioni Tributarie in obbligo, con possibilità, in presenza di prefissati criteri, di deroga di esso da parte del CPGT, facendone così venire meno la caratteristica di causa di decadenza.

D) **Incompatibilità.** Tale argomento ha suscitato in questi ultimi tempi infondati allarmismi sull'imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici tributari, mettendo, addirittura, in dubbio la possibilità della regolare prosecuzione dell'attività delle Commissioni Tributarie. I giudici tributari sono, oggi, soggetti a requisiti di "compatibilità" molto rigidi. In particolare, l'art. 8, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 545/92 prevede che non possono essere componenti delle Commissioni Tributarie, a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario. Il successivo art. 12 dispone, poi, la decadenza dall'incarico per i giudici tributari che incorrono in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8. Orbene, mentre non si è registrata alcuna difficoltà nell'applicazione delle norme riguardanti le altre cause di decadenza/incompatibilità, quella di cui alla citata lett. i), art. 8, primo comma è stata motivo di dubbi e interpretazioni non sempre univoche: ciò è derivato soprattutto dal contenuto che di volta in volta si è attribuito alla nozione di "consulenza tributaria", con il conseguente inserimento o esclusione in essa ora di questa ora di quell'attività svolta dal giudice tributario. Sarebbe, perciò, opportuno, anche su tale punto, un intervento chiarificatore del legislatore, il quale meglio definisse il concetto di consulenza tributaria. Un altro problema è dato dall'estensione territoriale di tale causa di incompatibilità/decadenza. Ora, infatti, essa vale per tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede della Commissione Tributaria dove il giudice esercita la sua funzione giurisdizionale. Un intervento legislativo, in subiecta materia, che non volesse disperdere le indispensabili competenze professionali dei componenti delle Commissioni Tributarie — con l'interdizione all'accesso o alla permanenza nella magistratura tributaria dei liberi professionisti — e che volesse, nel contempo, garantire l'imparziale e indipendente svolgimento della funzione, dovrebbe da un lato, come appena detto, definire il concetto di consulenza tributaria, dall'altro provvedere ad una *territorializzazione* della causa di incompatibilità/decadenza *de qua*. Risulta evidente, infatti, che nessuna influenza, non solo sull'effettivo svolgimento della funzione, ma anche sulla percezione che di essa ne avrebbero i cittadini, possa avere lo svolgimento di consulenza tributaria al di fuori della Regione nella quale ha sede la Commissione presso la quale il giudice tributario esercita la sua funzione. Infine si evidenzia la necessità di un miglior coordinamento tra la norma di cui all'art. 8, primo comma lett. i) e quella dello stesso articolo, primo comma lett. m).

E) **Giudice singolo.** Un ulteriore intervento legislativo sarebbe auspicabile in relazione alla norma che prevede i requisiti per la nomina a giudice singolo,

art. 72, comma 1 bis del D. Lgs. n. 546/92, aggiunto dall'art. 32 della Legge 8.05.1998, n. 146; tale articolo, infatti, prevede che possono essere nominati, dal Presidente della sezione della CTP, giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 31.12.1992, n. 545, ovvero che sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Orbene, l'ultima parte di tale norma, emanata in un tempo in cui non erano stati istituiti corsi di laurea molto simili, nel corso di studio, a quelle appena menzionate, oggi andrebbe adeguata alla mutata realtà degli studi universitari, onde consentire l'accesso alla funzione di giudice singolo anche ai Giudici Tributarî che, nell'ambito di un'offerta formativa molto più articolata e, a volte, molto più specifica, abbiano conseguito lauree strettamente attinenti alla materia tributaria sostanziale e processuale.

- F) **Corrispettivo.** Tutti gli auspicati interventi appena menzionati, dovrebbero, però, essere preceduti da un adeguamento e da una diversa ripartizione del corrispettivo attribuito ai giudici tributarî. Non è pensabile che un'attività che, per come si è venuta evolvendo la giurisdizione tributaria, assorbe buona parte del tempo dei giudici tributarî e che esige da questi preparazione e competenza tecnica, con la conseguente necessità del continuo aggiornamento professionale, possa essere retribuita con la corresponsione di un emolumento poco più che simbolico. Si impone, dunque, con urgenza un adeguamento del compenso e una diversa determinazione dello stesso, che tenga conto delle funzioni giurisdizionali (e, in esse, in particolare di quella relativa alla redazione della sentenza) - comprese quelle relative ai provvedimenti cautelari - e delle funzioni amministrative svolte da chi riveste qualifiche direttive e semidirettive. La soluzione, potrebbe, trovarsi, a parere di questo Consiglio, nell'attribuzione di un corrispettivo fisso mensile aggiuntivo per le funzioni diverse da quelle giurisdizionali svolte dai vicepresidenti, dai presidenti di sezione e dal presidente della Commissione, tenendo anche conto dell'organico di questa e nell'attribuzione del compenso variabile solo ai componenti che hanno svolto l'attività giurisdizionale in ordine al ricorso deciso. Questo Consiglio, infine, ha elaborato una proposta di introduzione di un contributo unificato, prevedendone l'esenzione per i ricorsi fino ad un certo valore, ed una quota via via crescente con l'ammontare di esso. Si potrebbe, in tal modo, dare parziale soddisfazione alle legittime aspettative economiche dei Giudici Tributarî senza intaccare le finanze dello Stato.

## RIFORME PROCESSUALI

La legge processuale tributaria, così come risultante dal coordinamento del D. Lgs. n. 546/92 e delle norme di cui al c.p.c, applicabili al processo tributario nelle ipotesi di mancata regolamentazione da parte del citato D. Lgs. n. 545/92 e di compatibilità di esse, in virtù del rinvio formale non ricettizio

operato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546, ha, nel corso di questi anni, consentito la rapida celebrazione dei processi tributari. In detto periodo il legislatore è intervenuto con interventi parziali – il più importante dei quali è stato quello attuato con l'art. 12 della legge 8.12.2001, n. 448 che, nel modificare l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, ha attribuito alla giurisdizione tributaria la competenza a conoscere delle controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, al quale si è aggiunto quello si cui all'art. 3 bis della legge n. 248/2005, la quale ha chiarito che detti tributi di ogni genere e specie appartengono alla giurisdizione tributaria, qualunque sia la loro denominazione. Oggi, però, a distanza di quasi 14 anni dall'entrata a regime di essa, è necessario intervenire per attuare quegli aggiustamenti della procedura che l'esperienza del tempo e i mutamenti della società e dell'ordinamento giuridico impongono. Ed invero, tale riforma è già partita se si considera che, con la recente legge n.69/2009, di riforma del processo civile, il legislatore, per il rinvio dinamico al c.p.c. operato dal D. Lgs. n. 546/92, per gli istituti da esso non direttamente disciplinati, indirettamente è intervenuto a modificare aspetti importanti del processo tributario. Ricordando solo gli aspetti più importanti si evidenziano:

- 1) L'istituto delle cosiddette “spese di vittoria” di cui all'art. 91, primo comma c.p.c. che potrebbe dare nuovo impulso alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 546/92. La previsione, infatti, di una condanna alle spese nei confronti della parte che, seppur vittoriosa, non abbia ottenuto con la sentenza, più di quanto contenuto in una eventuale proposta conciliativa, dovrebbe indurre le parti ad una maggiore ponderazione di questa, con un possibile aumento dei casi di conclusione del processo in limine litis.
- 2) La previsione, nel caso il giudice ritenga di porre a base della decisione una questione rilevabile d'ufficio, di sollecitare il contraddittorio delle parti su di essa, concedendo all'uopo un termine non inferiore a venti giorni, art. 101, II comma, c.p.c.. Tali norme, come altre che vedremo appresso, si inseriscono nel solco del rafforzamento del principio del contraddittorio, consacrato nell'art. 111 della Cost., imponendo al giudice, pena la nullità della sentenza, di porre a fondamento della decisione una questione se prima su di essa non si sia provocato il contraddittorio tra le parti.
- 3) L'introduzione del principio di non contestazione, art. 115 c.p.c.. In verità tale principio aveva già trovato ingresso, anche nel processo tributario, per via giurisprudenziale. Ora il riconoscimento normativo di esso, ne legittima l'utilizzo generale.
- 4) L'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, art 153 c.p.c.. Di tale previsione si avvertiva l'esigenza particolarmente nel processo tributario, dove l'atto introduttivo ad altro processo veniva dichiarato inammissibile anche quando il mancato rispetto del termine di decadenza, previsto per il deposito, non era imputabile alla parte.

A ciò si aggiunga che la legge 122/2010, di conversione del D. L. 78/2010, proseguendo nella lodevole azione di semplificazione degli adempimenti processuali, e nel rispetto dei diritti e delle prerogative delle parti, ha previsto che,